



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria  
**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO STATALE LONGOBUCCO-BOCCHIGLIERO**  
**SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA 1° GRADO – IPSIA – LICEO SC.**  
Via Manna 1 – 87066 LONGOBUCCO (CS) Tel./fax 0983/71006  
Codice univoco: UFPIGM – C.F./ 97008960789 – sito web: [omnicomprensivolongobucco.edu.it](http://omnicomprensivolongobucco.edu.it)  
email : [csic848007@istruzione.it](mailto:csic848007@istruzione.it) – Pec: [csic848007@pec.istruzione.it](mailto:csic848007@pec.istruzione.it) –

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -LONGOBUCCO  
Prot. 0006089 del 20/09/2026  
VII (Uscita)

Al personale scolastico interessato  
All'Ufficio amministrativo settore personale  
Al Dsga  
Sito web/albo/atti

### **Circolare n° 29**

**OGGETTO: Fruizione Ferie del personale con contratto a tempo determinato a. s. 2026/2027.**  
**Indicazioni operative**

#### **LA DIRIGENTE SCOLASTICA**

**VISTO** l'art. 36, comma 3, della Costituzione, che sancisce il diritto irrinunciabile del lavoratore a un periodo annuale di ferie retribuite;

**VISTO** l'articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;

**VISTA** la nota 32937 del 06/08/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica che ha fornito parere in merito alla possibilità di pagare le ferie maturate, se il rapporto di lavoro si è risolto prima del 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del D.L. n. 95/2012 che, per l'appunto, ha abrogato l'istituto dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute;

**VISTA** la nota MEF -Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato-Prot. N. 72696 del 04/09/2013 con cui detto Ministero fornisce chiarimenti per la corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruiti dal personale docente, educativo ed ATA (c.d. "monetizzazione delle ferie non fruiti") nell' a.s. 2012/13;

**VISTO** l'art. 19 del CCNL 29/11/2007;

**CONSIDERATO** che il D.L. n. 95/2012 all'articolo 5 c. 8, ha posto l'obbligo di fruire le ferie, secondo quanto previsto dal rispettivo ordinamento, ed il divieto della loro monetizzazione, disapplicando quanto disposto dal CCNL 29/11/2007, in particolare l'art. 19, comma 2 terzo periodo, a far data dal 7 luglio 2012;

**VISTA** la legge di Stabilità per il 2013, art. 1 comma 54, in cui si dispone che il personale docente fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di usufruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche;

**VISTA** la deroga introdotta dalla Legge di Stabilità, all'art. 1, comma 55, che consente la monetizzazione delle ferie "per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o fino al termine delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie";

**CONSIDERATO** che successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 55, Legge di Stabilità 2013, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2013, sarà consentita la monetizzazione delle ferie in favore del personale docente a

tempo determinato nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale

**VISTA** la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale, avente oggetto: “ferie docenti con contratto a tempo determinato”, nella quale si invitano i Dirigenti scolastici a provvedere “all’atto dell’instaurarsi del rapporto di lavoro o anche nel corso del rapporto, ad invitare/diffidare formalmente i docenti interessati a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua, carnevale, ponti ...) o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, con espresso avviso della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all’indennità sostitutiva”;

**PRESO ATTO** della sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, dell'8 giugno 2026, n. 18590 la quale precisa che, per il personale docente supplente breve e saltuario e per il personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, il trattamento economico sostitutivo delle ferie non godute deve essere determinato tenendo conto dei periodi di sospensione delle lezioni previsti dai calendari scolastici regionali, ovvero del periodo compreso tra l’inizio e la fine delle lezioni dal periodo successivo al termine delle lezioni e fino al 30 giugno;

**PRESO ATTO** che durante i periodi di sospensione delle lezioni individuati dal calendario scolastico regionale, nei quali è consentita per legge la fruizione delle ferie, non è necessario uno specifico avviso individuale del dirigente scolastico ai fini della conoscibilità della possibilità di fruire delle ferie.

**PRESO ATTO** che per il periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, tenuto conto che il personale docente può essere impegnato negli scrutini, negli esami e nelle ulteriori attività funzionali all’insegnamento, assume rilievo l’informazione e l’invito del dirigente scolastico alla fruizione delle ferie, affinché il dipendente sia posto concretamente nella condizione di esercitare il proprio diritto

**PREMESSO CHE** le ferie rappresentano un diritto del lavoratore non rinunciabile, rispondono all'esigenza di recupero psicofisico e vanno concretamente godute nel corso del rapporto di lavoro;

**PREMESSO CHE** le ferie sono un diritto dei lavoratori garantito dalla Costituzione e che avendo lo scopo di far recuperare le energie psicofisiche sono irrinunciabili e non monetizzabili;

**CONSIDERATO** il Decreto del Presidente della Regione Calabria n. 36 del 05/05/2025, avente oggetto: “Calendario scolastico 2025/2026- D. Lgs. 31.12.1998 n.112 art.138 comma 1, lettera d)”;

**RITENUTO** necessario dare tempestiva informazione al personale coinvolto circa le modalità con cui fruire le ferie e documentare le azioni intraprese dall'Amministrazione per garantirne l'effettivo godimento;

## **RIBADISCE**

quanto segue

- Il diritto alle ferie del personale docente assunto con contratto a tempo determinato matura in misura proporzionale al periodo di servizio effettivamente svolto. Ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228/2012, il personale docente fruisce delle ferie nei giorni in cui le lezioni sono sospese secondo il calendario scolastico regionale, restando esclusi i giorni riservati a scrutini, esami di Stato e altre attività di valutazione. Nel corso delle attività didattiche, la fruizione delle ferie è ammessa entro un tetto massimo di sei giornate lavorative, a condizione che siano già maturate e che la sostituzione del docente non generi costi aggiuntivi per l'Amministrazione.
- La recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, che nel 2026 è intervenuta specificamente sulla questione della fruizione delle ferie e dell’eventuale trattamento economico sostitutivo delle ferie non godute. In particolare, con le sentenze n. 16525 e n. 16530 del 27 maggio 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha precisato che, per il personale docente supplente breve e saltuario e per il personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, il trattamento economico sostitutivo delle ferie non godute deve essere determinato tenendo conto dei periodi di sospensione delle lezioni previsti dai calendari scolastici regionali. La Corte ha distinto, in particolare, il periodo compreso tra l’inizio e la fine delle lezioni dal periodo successivo al termine delle lezioni e fino al 30 giugno.
- Durante i periodi di sospensione delle lezioni individuati dal calendario scolastico regionale, nei quali è consentita per legge la fruizione delle ferie, non è necessario uno specifico avviso individuale del dirigente scolastico ai fini della conoscibilità della possibilità di fruire delle ferie. Diversamente, per il periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, tenuto conto che il personale docente può essere impegnato negli scrutini, negli esami e nelle ulteriori attività funzionali all’insegnamento,

assume rilievo l'informazione e l'invito del dirigente scolastico alla fruizione delle ferie, affinché il dipendente sia posto concretamente nella condizione di esercitare il proprio diritto

- La sentenza della Corte di Cassazione n. 18590 dell'8 giugno 2026 ha precisato che le giornate lavorative di sospensione delle lezioni comprese tra l'inizio e la fine delle attività didattiche sono, per legge, giornate nelle quali il personale docente può fruire delle ferie. Ai fini del calcolo dell'eventuale indennità sostitutiva dovuta alla cessazione del rapporto, tali giornate rilevano anche qualora il docente non abbia presentato domanda di ferie, senza che sia richiesto un avviso specifico da parte del dirigente scolastico
- la mancata richiesta comporta soltanto che le giornate in cui le ferie erano concretamente fruibili vengano scomutate da quelle maturate, ai soli fini del calcolo dell'eventuale indennità sostitutiva

### **INVITA**

I docenti con contratto a tempo determinato a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, ad esclusione dei giorni previsti per gli scrutini, dei giorni delle prove scritte degli Esami di Stato e degli altri impegni previsti dal Piano annuale delle attività, ovvero a richiederLe anche durante le attività didattiche, fatta salva la copertura delle classi interessate, senza arrecare nocumento all'amministrazione.

I docenti sono invitati a individuare in via prioritaria i periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico regionale nei quali intendono fruire delle ferie.

La succitata programmazione preliminare dovrà pervenire entro e non oltre il 4 Ottobre 2026 all'Ufficio di segreteria settore personale.

Pur tuttavia, detta pianificazione non costituisce domanda definitiva di ferie; non comporta l'automatica autorizzazione all'assenza; potrà essere rivista in base alle ferie effettivamente maturate, alla durata del contratto e agli obblighi di servizio; dovrà comunque essere seguita dalla presentazione della domanda formale per ciascun periodo richiesto e relativa concessione.

### **DISPONE CHE**

- I docenti potranno richiedere la fruizione delle ferie residue durante le giornate prive di impegni di servizio. Definito il calendario di scrutini, esami e altri impegni conclusivi, l'Ufficio di segreteria trasmetterà a ciascun docente interessato una comunicazione individuale contenente: il numero di giorni di ferie maturati; i giorni di ferie già fruiti; i giorni di sospensione delle lezioni rilevanti ai fini del calcolo; il saldo residuo; le giornate, comprese tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, nelle quali la fruizione sarà concretamente possibile;
- Le giornate lavorative di sospensione delle lezioni, utilizzabili durante il rapporto, rilevano ai fini del calcolo anche in assenza di domanda del docente, in applicazione del principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 18590/2026;
- Alla cessazione del rapporto, l'eventuale indennità sostitutiva sarà quantificata esclusivamente entro i limiti previsti dalla legge, tenuto conto delle giornate in cui la fruizione delle ferie era concretamente possibile.
- La presentazione della domanda non equivale ad autorizzazione: il docente può assentarsi solo dopo aver ricevuto il provvedimento di concessione. Durante lo svolgimento delle lezioni, la richiesta resta subordinata alla possibilità di garantire la sostituzione senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.
- La mancata presentazione della domanda non comporta il diritto alla monetizzazione di tutte le giornate di ferie maturate, ovvero oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati ed i giorni di fruizione possibile sino al 30/06/2027).
- L'Ufficio di segreteria – area del personale, sotto il coordinamento del DSGA, cura l'istruttoria relativa alla maturazione, alla fruizione e all'eventuale liquidazione delle ferie del personale docente a tempo determinato

La presente circolare costituisce formale informativa sulle modalità di fruizione delle ferie e sulle conseguenze derivanti dall'eventuale mancata richiesta.

Tutto il personale docente con contratto a tempo determinato è invitato a prenderne visione e a trasmettere, entro il 04/10/2026, la programmazione indicativa dei periodi di ferie che, in ogni caso, non sostituisce le successive domande formali e potrà essere aggiornata in relazione alle ferie maturate, alla durata del contratto e agli obblighi di servizio.

L'Ufficio di segreteria assicura che la circolare sia portata a conoscenza anche del personale docente a tempo determinato che assuma servizio successivamente alla data di pubblicazione, acquisendone la relativa presa visione.

La presente comunicazione costituisce, altresì, adempimento dell'obbligo di informazione del datore di lavoro in ordine alla disciplina applicabile alla fruizione delle ferie e alla necessità di consentirne l'effettivo godimento prima della cessazione del rapporto di lavoro.



**Il Dirigente Scolastico**

*Dott.ssa Elena Gabriella Salvati*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/93